



COMUNE DI SUTERA

(Provincia di Caltanissetta)

UFFICIO SEGRETERIA

Piazza Sant'Agata n. 37, C.F. 81000750851
Tel. 0934954300 - 0934954235, Fax. 0934954769
e-mail segreteria@comune.sutera.cf.it

Prot 1340
del 18-02-2021

AVVISO

RACCOLTA FIRME PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

Progetto di Legge di iniziativa popolare – Gazzetta Ufficiale n.260 del 20 ottobre 2020 – NORME CONTRO LA PROPAGANDA E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI INNEGGIANTI A FASCISMO E NAZISMO E LA VENDITA E PRODUZIONE DI OGGETTI CON SIMBOLI FASCISTI E NAZISTI.

Si avvisano i cittadini che presso la sede dell'Ufficio Elettorale del Comune di SUTERA, sito in Piazza Sant'AGATA N. sono disponibili i moduli vidimati e predisposti per la raccolta delle firme, necessarie per la presentazione del progetto di iniziativa popolare:

NORME CONTRO LA PROPAGANDA E LA DIFFUSIONE DI MESSAGGI INNEGGIANTI A FASCISMO E NAZISMO E LA VENDITA E PRODUZIONE DI OGGETTI CON SIMBOLI FASCISTI E NAZISTI.

I cittadini possono scegliere di aderire e tal fine si comunicano gli orari del predetto ufficio ove recarsi per sottoscrivere il suddetto progetto di legge, muniti di documento di riconoscimento:

lunedì – 9,00-11,00; 15,00-17,00

martedì, mercoledì ,giovedì ,venerdì 09,00- 11,00

ALBO N. 14h

Dal 18-02-2021

Al 31-03-2021

Sutera, li _____

Il Messo



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
INS. ONOFRIO GRIZZANTI

Art. 1.

1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l'articolo 293 è aggiunto il seguente:

«Art. 293-bis. – (*Propaganda del regime fascista e nazifascista*). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici.

La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell'odio etnico o razziale.

All'articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole: «sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».

Art. 2

1. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa" all'art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

"1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l'esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all'art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.